

Deliberazione originale del consiglio comunaleN. 27 del Reg.Data 28/11/2003

OGGETTO: L.R.n°12/03-Regolamento Comunale per la ricerca e la raccolta dei funghi epigei su terreni demaniali di uso civico-RIAPPROVAZIONE.

L'anno duemila tre, il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 17,30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.Alla 1^a convocazione in sessione stra ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
Santoro	Francesco	X		Di Vito	Mario		X
Bucco	Filippo	X		Ciccaglione	Mario	X	
Fornito	Domenico	X					
Gesualdi	Stefano	X					
Bergantino	Eugenio	X					
Fabale	Giuseppe	X					
Di Criscio	Antonio	X					
Codianni	Antonio	X					
Ferro	Giuliano	X					
Iamele	Fano	X					
Marzano	Pasquale	X					

Assegnati n. 12

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presenti n. 12in carica n. 13 compreso il sindacoAssenti n. 1

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del consiglio, i sigg.:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il signor ing. Francesco Lucio Santoro nella sua qualità di Sindaco
 - Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000), il segretario comunale signor dr. Antonio Rossi
- La seduta è pubblica

Nominati scrutatori i signori:

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000);
- il segretario comunale (artt. 49, c.2, e 97, c.4.b, del T.U. n. 267/2000);

per quanto concerne la regolarità tecnica.

OGGETTO: L.R. N° 12/03 – Regolamento Comunale per la ricerca e la raccolta dei funghi epigei su terreni demaniali di uso civico – Riapprovazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore dr. Gesualdi Stefano;

Ricordato che con proprio atto n°13 del 07/07/2003 –esecutivo- veniva approvato il Regolamento Comunale per la raccolta dei funghi epigei su terreni demaniali di uso civico;

Che il disciplinare veniva rimesso alla Regione Puglia – Assessorato Agricoltura e Foreste;

Preso atto che lo stesso Assessorato, alla luce della sopravvenuta L.R. n°13/03, ha chiesto “di valutare se il provvedimento adottato sia da adeguare alla sopravvenuta legislazione”;

Esaminata la normativa sopravvenuta;

Ritenuto opportuno disporre un nuovo disciplinare che rispecchi integralmente le disposizioni regionali concorrenti rispetto alle statuizioni di carattere nazionale;

Vista la Legge 23 Agosto 1993 n° 352;

Visto il D,P,R, 14 Luglio 1995 n°376;

Vista la L.R. 25 Agosto 2003 n° 12;

Con voto unanime

DELIBERA

- di approvare il nuovo Regolamento Comunale per la ricerca e la raccolta dei funghi epigei su terreni demaniali di uso civico che conta n° 15 articoli ed allegate planimetrie, così revocando ad ogni effetto la propria precedente decisione n° 13/03 –analogo oggetto.

- disporre il deposito del disciplinare presso la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi, durante ed entro i quali, chiunque può prendere visione e proporre osservazioni a tutela del pubblico interesse.

Del deposito sarà dato, con apposito manifesto affisso all'Albo Pretorio e nei luoghi pubblici.

- riservarsi, scaduto il termine per le osservazioni, di trasmettere il presente Regolamento, unitamente alle eventuali controdeduzioni, alla Regione Puglia per la definitiva approvazione, ai sensi e per gli effetti della L.R. 28/01/1998 n° 7.

- Ai sensi dell'art. 8 – L.R. N° 12/03 – il disciplinare viene notificato: al Corpo Forestale dello Stato – Al locale Comando Carabinieri – Alle Guardie Venatorie Provinciali – Ai Vigili Urbani e Guardie Giurate volontarie ed a quanti tenuti alla vigilanza sull'applicazione della citata Legge.

COMUNE CELENZA VALFORTORE
30. SET. 2003
PROT. N. <u>3681</u> CAT. N. <u>M</u>

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
UFFICIO USI CIVICI
B A R I

Prot n. 854 /UC
Pos.

70100 Bari 25 SET. 2003
Lungomare N. Sauro (Pal.Agricoltura) Tel. 5405281

Al Sig. Sindaco del Comune di
CELENZA VALFORTORE (FG)

OGGETTO: L.R. n. 7 del 28 gennaio 1998. Regolamento Comunale per la ricerca e raccolta dei funghi epigei su terreni demaniali di uso civico.

In riferimento alla nota prot. n. 3315 del 3/9/2003, acquisita agli atti in data 10/9/2003 prot. n. 705, si fa presente che successivamente alla deliberazione di CC n. 13 del 7/7/2003 la Regione Puglia ha approvato la L.R. n. 12 del 25/8/2003 in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi.

Alla luce della sopravvenuta L.R. si chiede di voler esaminare se il provvedimento adottato non sia da adeguare alla medesima.

Tanto si doveva in ossequio ai doveri d'ufficio.

x Am. Geracioli / per Ep
x Segretario

29/09/03



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Dott. Bernardino EROLI



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. _____
CONSIGLIO COMUNALE
~~GIUNTA MUNICIPALE~~

OGGETTO: L.R. N° 13 DEL 25/08/2003 - REGOLAMENTO COMUNALE RICERCA E RACCOLTA
FUNGHI EPIGEI SU TERRENI DEMANIALI USO CIVICO - RIESAME.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere _____

Li _____
IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere _____

Li _____
IL RESPONSABILE RAGIONERIA

PARERE DI LEGITTIMITA'

Visto con parere _____

Li _____
IL SEGRETARIO



Comune

di

CELENZA VALFORTORE

(Provincia di Foggia)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

SU TERRENI DEMANIALI DI USO CIVICO

Articolo 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, nel rispetto della Legge n. 352 del 23 agosto 1993 e dell'art. 16 della Legge regionale n. 7 del 28 gennaio 1998, disciplina la ricerca e la raccolta dei funghi epigei spontanei su aree demaniali di uso civico di tipo A allo scopo di:
 - garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio naturale;
 - assicurare la difesa delle risorse naturali, la conservazione dell'ambiente e delle specie fungine.
 - assicurare che i benefici, anche economici, che derivano dalla loro presenza siano goduti dalla popolazione di Celenza Valfortore nello spirito della legislazione vigente a favore della montagna, tesa al suo riequilibrio socio-economico
 - mantenere e preservare il ruolo dei funghi nel mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi naturali;
 - ridurre gli effetti negativi dovuti all'azione sconosciuta dell'uomo;

Articolo 2
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica sull'attività di ricerca e raccolta dei funghi epigei esercitata nell'ambito dei terreni demaniali di uso civico individuati e riportati nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Articolo 3
Disciplina della raccolta

1. La raccolta dei funghi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti col presente regolamento.
2. In ragione della natura dei terreni di cui all'art. 2, la raccolta dei funghi è riservata ai cittadini residenti originari del Comune titolari dei diritti di uso civico, nonché a quelli non originari che vi risiedono stabilmente da almeno cinque anni.
3. Gli emigranti conservano il titolo per l'esercizio dei diritti di uso civico e lo esercitano al loro rientro, unitamente ai propri familiari e discendenti indipendentemente dal periodo di residenza.
4. Per riservare il diritto di raccolta dei funghi sui terreni di cui all'art. 2, il Comune provvederà a delimitare con apposite tabelle, poste ad almeno 2,5 metri d'altezza dal suolo, lungo tutto il confine del terreno ed ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello, ben visibile da terra: "RACCOLTA DI FUNGHI RISERVATA".
5. La raccolta dei funghi è consentita anche ai non residenti, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli successivi

Articolo 4
Calendario e orario di raccolta

1. Sul territorio di cui al precedente articolo 2, la ricerca e la raccolta dei funghi è consentita soltanto per le specie commestibili.
2. Il limite giornaliero, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 6 del successivo art. 5, di raccolta individuale non può complessivamente superare i tre chilogrammi.
3. La ricerca e la raccolta dei funghi è consentita durante l'anno nei giorni pari della settimana, oltre la domenica, dalle ore sette al tramonto.

Articolo 5
Modalità di ricerca e di raccolta

1. La raccolta dei funghi deve avvenire cogliendo con torsione esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie;
2. I funghi raccolti devono essere puliti sommariamente sul posto di raccolta;
3. La raccolta deve essere effettuata manualmente senza l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione;
4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi o a rete, areati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. E' vietato l'uso di sacchetti o buste di plastica;
5. E' consentito, durante la raccolta dei funghi, l'uso di un bastone, purchè lo stesso non sia impiegato per svellere o in qualche modo danneggiare i funghi;
6. E' consentita la raccolta di esemplari di Cardoncello (*Pleurotus eryngii*) con dimensione minima del cappello pari a 4 cm e per un massimo di 500 grammi giornalieri. Per "dimensione del cappello" si intende la misura del diametro dello stesso.
7. E' consentita la raccolta di esemplari di funghi del gruppo "Boletus" con dimensione minima del cappello pari a 5 cm. Per "dimensione del cappello" si intende la misura del diametro dello stesso.
8. E' consentita la raccolta di esemplari di Gallinaccio (*Cantharellus spp*) con dimensione minima del cappello pari a 2 cm. Per "dimensione del cappello" si intende la misura del suo diametro.
9. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un sol cespo di funghi concresciuti, si possono superare i limiti giornalieri, se non già raggiunti.
10. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.
11. Per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

Art. 6
Autorizzazioni alla raccolta

1. La raccolta dei funghi nel territorio di cui all'art. 2 è consentita ai soggetti di cui all'art. 3 che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne munita di autorizzazione di cui al successivo art. 7, se non residente, o che è in possesso del permesso di cui al successivo art. 8, se residente. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione o del permesso;
2. Allo scopo di tutelare l'ambiente del territorio dove è consentita la raccolta, i suddetti soggetti devono essere in possesso del permesso o di autorizzazione turistica, rispettivamente nel caso in cui si tratti di persona residente o di terzo non residente.

Art. 7
Terzi non residenti

1. Il Comune concede ai terzi non residenti che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età apposita autorizzazione per la raccolta previo il pagamento di una tassa.
2. L'importo delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi spontanei è determinata in :
 - a. euro 2,00 per le autorizzazioni turistiche giornaliere;
 - b. euro 10,00 per le autorizzazioni turistiche settimanali.
 - c. euro 30,00 per le autorizzazioni turistiche annuali.
3. Le tariffe indicate nel precedente comma possono essere successivamente variate con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili in un anno solare sono pari a :
 - n. 50 autorizzazioni annuali
 - n. 50 autorizzazioni settimanali
 - n. 50 autorizzazioni giornaliere
5. La domanda per il rilascio della autorizzazione comunale deve essere indirizzata al Comune di Celenza Valfortore – Via C. Alberto n. 2, entro il 31 gennaio a valere per un anno. In fase di prima applicazione del presente regolamento la domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 agosto 2003.

Art. 8
Titolari dei diritti di uso civico

1. Ai residenti titolari dei diritti di uso civico la raccolta è consentita in forma gratuita. Il permesso alla raccolta è ottenibile previa semplice comunicazione annuale da inoltrare al Comune di Celenza Valfortore entro il 31 gennaio a valere per l'anno in corso.
In fase di prima applicazione del presente regolamento la comunicazione a valere per l'anno 2003 deve essere presentata entro il 31 agosto 2003.
2. Gli uffici comunali provvederanno a disporre appositi modelli di comunicazione annuale.
3. E' istituito il registro annuale delle comunicazione dei residenti inerente l'esercizio della ricerca e della raccolta.

Art. 9
Obblighi e divieti

1. E' fatto obbligo ai raccoglitori:
 - esibire, su richiesta degli agenti di controllo, un valido documento di identificazione
 - di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta
 - trasportare i funghi solo per mezzo di contenitori forati e rigidi.
2. E' in ogni caso vietato:
 - raccogliere i funghi durante le ore che vanno dal tramonto alle ore sette del mattino successivo
 - rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori
 - raccogliere i funghi nelle aree rimboschite di età inferiore ai 15 anni
 - superare i limiti giornalieri fissati dall'art. 4 e dal comma 6 dell'art. 5
 - raccogliere funghi con dimensioni del cappello inferiori a quelle stabilite ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 5
 - danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare per la raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora;
 - far uso di sacchetti di plastica e contenitori stagni per la raccolta e il trasporto dei funghi
 - distruggere volontariamente i carpofori fungini di qualsiasi specie;
 - raccogliere funghi per una fascia di 10 mt dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex-discardiche e nelle zone ad attività industriali.
 - nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta comunale sulla base di criteri predeterminati per motivi silvoculturali.
 - in altre aree di particolare interesse naturalistico e scientifico individuate dalla Giunta comunale.

Art. 10
Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato e ai Carabinieri.
2. Sono, inoltre, incaricati di far rispettare il presente regolamento le guardie venatorie provinciali, organi della Polizia locale e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Art. 11
Sanzioni

1. Ogni violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta, oltre alla confisca del prodotto raccolto, le seguenti sanzioni amministrative:
 - a. euro 25,82 in caso di mancata esibizione di un valido documento di riconoscimento
 - b. euro 25,82 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita
 - c. euro 25,82 in caso di raccolta di funghi con dimensioni del cappello inferiori a quelle stabilite ai commi 6,7 e 8 dell'art. 5
 - d. euro 25,82 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti in difetto dell'autorizzazione o del permesso
 - e. euro 51,65 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di cui all'art. 9
 - f. da euro 51,65 a euro 309,87 in caso di utilizzo per la raccolta e il trasporto dei funghi di sacchetti di plastica o contenitori stagni
 - g. da euro 51,65 a euro 309,87 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli indicatori
 - h. da euro 51,65 a euro 309,87 per la violazione delle seguenti disposizioni:
 - raccolta di funghi nelle ore che vanno dal tramonto alle ore sette del mattino successivo
 - danneggiare e distruggere i funghi sul terreno e usare per la raccolta rastrelli, uncini e altri attrezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora
 - distruggere volontariamente i carpofori fungini di qualsiasi specie
2. In caso di recidiva per una qualsiasi delle violazioni di cui al precedente comma 1., si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 309,87, nonché la sospensione dell'autorizzazione comunale alla raccolta per un anno.

Art. 12
Autorizzazioni per motivi di interesse scientifico

1. Per comprovati motivi scientifici o in occasione di mostre e manifestazioni il Sindaco può rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta di funghi epigei determinando il periodo di validità dell'autorizzazione, le persone autorizzate, le specie fungine e le relative quantità

Art. 13
Attività promozionale e formativa

1. Il Comune, in collaborazione con la Comunità montana di appartenenza, con la Regione, con la Provincia, con il Corpo Forestale dello Stato, con associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale, può promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative scientifiche e culturali che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.

Art. 14
Devoluzione dei proventi

1. I proventi realizzati dall'applicazione delle sanzioni per violazioni del presente regolamento saranno interamente destinati ad attività promozionali, di salvaguardia ambientale, tutela e valorizzazione del prodotto e del territorio demaniale oggetto di regolamentazione, all'organizzazione di corsi di formazione e conoscenza del prodotto ed al potenziamento del servizio di vigilanza.

Art. 15
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Tab. A - ELENCO SPECIE FUNGHI COMMESTIBILI
E RELATIVO PERIODO DI RACCOLTA

SPECIE COMMESTIBILI		Periodo di raccolta
Nome scientifico	Nome comune	
Agaricus arvensis	<i>Prataiolo</i>	Estate-autunno
Agaricus campestris		Estate-autunno
Agrocybe aegerita	<i>Fungo del pioppo</i>	Estate-autunno
Amanita ovoidea	<i>Farinaccio</i>	Estate-autunno
Armillariella mellea	<i>Chiodino</i>	Autunno
Boletus edulis	<i>Porcino</i>	Estate-autunno
Boletus pinophilus		Estate-autunno
Boletus reticulatus		Estate-autunno
Calocybe gambosa	<i>Maggiolino</i>	Primavera
Cantharellus cibarius	<i>Gallinaccio</i>	Primavera-autunno
Cantharellus subcibarius		Estate tarda
Clitocybe geotropa	<i>Agarico geotrope</i>	Autunno
Clitocybe inversa	<i>Clitocibe rosso</i>	Autunno
Clitocybe maxima	<i>"Perdonanza"</i>	Tardo autunno
Helvella crispa	<i>"Cappello del prete"</i>	Autunno
Helvella lacunosa		Autunno
Hygrophorus marzuolus	<i>Dormiente</i>	Prima primavera
Kuehtromyces mutabilis	<i>Famigliola gialla</i>	Estate
Lactarius deliciosus	<i>Fungo del sangue</i>	Autunno
Lactarius sanguifluus		Autunno
Macrolepiota procera	<i>Mazza di tamburo</i>	Estate-autunno
Morchella conica	<i>Spugnola</i>	Primavera
Morchella deliciosa		Primavera
Morchella esculenta		Primavera
Pleurotus eringij	<i>Cardoncello</i>	Estate-autunno
Pleurotus ostreatus	<i>Gelone</i>	Autunno-inverno
Ramaria Bothrytis	<i>Ditola</i>	Estate-autunno
Ramaria flava	<i>Ditola gialla</i>	Estate-autunno
Ramaria flavescens		Estate-autunno
Russula virescens	<i>Verdone</i>	Primavera-autunno
Tricoloma portentosum	<i>Moretta</i>	Autunno
Tricoloma terreum		Estate-autunno-inverno




CELENZA VALFORIURE
Provincia di Foggia

Limiti territoriali




LEGENDA

DEMANIO PUZZANO
(parte coltivata)




DEMANIO PUZZANO
(parte boscosa)





DEMANIO MONTRAUTO
PROCOCCIA e FRATTERINO

DEMANIO VERNISEI
MONTECIMA e MONTERULLO



DEMANIO BADIA S.GIORGIO
SERRA e PISCIARELLA



COMUNE DI
CASTELNUOVO
MONTECORVINO


COMUNE DI
PIETRA
MONTECORVINO

COMUNE DI
VOLTURARA

COMUNE DI
MOTTA
MONTECORVINO

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
Ufficio Usi Civici
Comune di **CELENZA VAL FORTORE** - prov di Foggia

Inventario dei Beni di Uso Civico



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la sig/ra.:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(U.S. di Milano 10/2003 (n. 250))

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il segretario comunale
Antonio Rossi



IL PRESIDENTE

Francesco Iulio Santoro


Il consigliere
Filippo Bucco

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

— che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **10 DIC. 2003** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

Dalla residenza comunale, il **10 DIC. 2003**



Il responsabile del servizio
Antonio Rossi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla residenza comunale, il

Il responsabile del servizio